

Antonella Donati

LEGGE DI BILANCIO 2019

Le novità in vigore dal 1° gennaio 2019

- **Accise e Iva**
- **Agricoltura**
- **Casa - Cedolare secca**
- **Ecobonus Auto**
- **Famiglia e Reddito Cittadinanza**
- **Flat Tax 2019 e 2020**
- **Riapertura Rivalutazione beni e quote**

Antonella Donati

LEGGE DI BILANCIO 2019

Le novità in vigore dal 1° gennaio 2019

- **Accise e Iva**
- **Agricoltura**
- **Casa - Cedolare secca**
- **Ecobonus Auto**
- **Famiglia e Reddito Cittadinanza**
- **Flat Tax 2019 e 2020**
- **Riapertura Rivalutazione beni e quote**

Antonella Donati

Giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all'approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

ISBN: 9788868057398

© Copyright 2018 by Fisco e Tasse

Dicembre 2018

www.fiscoetasse.com

FISCO e TASSE 
la tua guida per un fisco semplice


MAGGIOLI
EDITORE

Indice

Premessa	8
1.	9
Accise e IVA	9
1.1 Stop aumento IVA per il 2019 – Comma 2.....	9
1.2 Dispositivi medici con la stessa aliquota dei medicinali – Comma 3	9
1.3 IVA ridotta per gli ingredienti di panetteria – Comma 4	9
1.4 Niente ribasso per le accise sui carburanti – Comma 5.....	10
2.	11
Agricoltura	11
2.1 Giù l'accisa sulla birra e agevolazioni per i birrifici artigianali – Commi 689-691.....	11
2.2 Imposta sostitutiva per la raccolta funghi occasionale - Commi 692-698.....	11
2.3 Ridotta l'iva sui tartufi – Comma 698	12
2.4 Possibile opzione per il forfettario anche per i coltivatori di funghi – Comma 699	12
2.5 Per gli imprenditori agricoli ammessa anche la vendita diretta di prodotti altrui – Comma 700 .	12
2.6 Familiari coadiuvanti con regime fiscale agevolato – Comma 705.....	13
2.7 Agevolazioni per i biocarburanti – Commi 953-957	13
3.	14
Casa	14
3.1 Proroga ecobonus, bonus casa, bonus mobili – Comma 67	14
3.2 Bonus verde ancora per un anno – Comma 68	14
3.3 Più soldi per il Fondo di garanzia prima casa - Commi 658-559	14
3.4 Esclusione dall' ISEE degli immobili inagibili – Comma 986.....	15
3.5 IMU per gli immobili in comodato – Comma 1092.....	15
3.6 TARI sempre sulla produzione media di rifiuti - Comma 1093	15

3.7	Maggiorazione TASI confermata anche per il 2019 Comma – 1133.....	15
4.	16
Ecobonus auto	16
4.1	Super sconto per l'acquisto di auto elettriche – Commi 1031-1035	16
4.2	Detrazione fiscale per le colonnine di ricarica - Comma 1039-1041	17
4.3	Imposta sulle auto inquinanti - Comma 1042.....	17
4.4	Incentivi rottamazione per motocicli elettrici - Commi 1057-1064.....	18
4.5	Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli storici - 1048	18
5.	20
Famiglia	20
5.1	Sale la detrazione IRPEF per i cani guida per i non vedenti – Comma 27.....	20
5.2	Cedolare secca sulle locazioni di negozi – Comma 59	20
5.3	Cedolare secca – Comma 1127	20
5.4	Canone RAI – Commi 89-90	21
5.5	Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100 -Commi 255-259	21
5.6	Sostegno alla famiglia – 487- 488	21
5.7	Rimborso risparmiatori truffati - 493- 508	22
5.8	Card cultura per i diciottenni – Comma 604.....	22
5.9	Sport bonus – Commi 621-628	23
5.10	Bonus parchi e recupero aree dismesse - Commi 156-161	23
5.11	Terreni agricoli alle famiglie – Commi 654-656	24
6.	25
Fisco e riscossione	25
6.1	Professionisti e autonomi	25
6.2	Revisione del regime forfetario – Commi 9-11.....	25
6.3	Deducibilità IMU immobili strumentali – Comma 12	27
6.4	Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni – Commi 13-16.....	27
6.5	Flat tax al 20 per cento per partite IVA con ricavi tra 65.000 e 100.000 euro annui – Commi 17-22	27

6.6 Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF - Commi 23- 26	28
6.7 Il periodo transitorio	29
6.8 Fatturazione elettronica degli operatori sanitari – Commi 53-54	30
6.9 Estromissione agevolata beni strumentali per le imprese individuali – Comma 66.....	30
6.10 Indennizzo per fine attività commerciale - 283-284	30
6.11 Rivalutazione terreni e partecipazioni con aliquota più elevata – 1053-1054	31
7.	32
Imprese.....	32
7.1 Interessi passivi società immobiliari – Commi 7-8.....	32
7.2 Nuova web tax al 3 per cento – Commi 35-50.....	32
7.3 Stop alle riduzioni IRES per enti no-profit e IACP – Commi 51-52	34
7.4 Ex IPAB nel Codice del Terzo Settore – Commi 82-83.....	34
7.5 Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione – Comma 56	34
7.6 Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico dei corrispettivi – Comma 55	35
7.7 Rimborso pieno per le accise per gli autotrasportatori – Commi 57-58	35
7.8 Proroga e rimodulazione dell’iperammortamento per le imprese 4.0 – Commi 60-65 e 228	35
7.9 Revisione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo – Commi 70-71	37
7.10 Credito d'imposta per il riciclaggio della plastica – Commi 73-77	39
7.11 Proroga di un anno per il credito d'imposta per la formazione 4.0 – Commi 78-81	39
7.12 Abrogata l'IRI - Comma 1055	40
7.13 Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA) - Comma 1056.....	40
7.14 Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali - 1070-1071.....	40
7.15 Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali - 1079	41
7.16 Abrogazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE – Comma 1080.....	41
7.17 Ridotte le detrazioni IRAP – Commi 1085-1087	42
7.18 Agevolazioni Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia e Genova– Comma 759 e 1020	42

7.19 Revisione crediti d'imposta cinema e prodotti editoriali - Commi 805-810.....	43
7.20 Credito d'imposta edicole - Commi 806-809	44
7.21 Rivalutazione dei beni e delle quote societarie- Commi 940-950	44
8.	46
Riscossione	46
8.1 Saldo e stralcio cartelle – Commi 184-189	46
8.2 Domanda entro il 30 aprile per il saldo e stralcio	47
8.3 I controlli sull'ISEE	48
8.4 Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi – Commi 991-998.....	48
8.5 Sale il PREU - Comma 1052	49
8.6 Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni – 1066	50
8.7 Interpretazione autentica in tema di imposta di registro – Comma 1084	50
9.	51
Occupazione e sostegno alle imprese.....	51
9.1 Tassazione agevolata su utili reinvestiti e incremento dell’occupazione – Commi 28-34	51
9.2 Le modalità di calcolo	52
9.3 Le regole per i soggetti IRPEF.....	53
9.4 Proroga dell'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno - Comma 247.....	54
9.5 Incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto – Commi 291-295	54
9.6 Bonus occupazionale per giovani eccellenze - Commi 706-717	54
9.7 Potenziata la misura “Resto al Sud” – Comma 601	56
9.8 Voucher Manager per le PMI - Commi 228-230-231.....	56
9.9 Rifinanziamento della “Nuova Sabatini” - Comma 200	57
9.10 Portali per la raccolta di capitali on-line per le PMI - Commi 236-238-240.....	57
9.11 Aumenta il tetto dei contanti per gli acquisti turistici - 245	58
10.	59
Pensioni	59
10.1 Taglio indicizzazione per le pensioni elevate - Commi 260-269	59

10.2 Contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro – Commi 216-263	60
10.3 Imposta sostitutiva per i titolari di pensioni estere che si trasferiscono al Sud – Commi 273-274	60

Premessa

Legge di Bilancio articolata, come in passato, in un mix di misure sparse in ben 1150 commi che spaziano dal saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà, dal taglio dei benefici fiscali per le imprese al sostegno per investimenti e all'occupazione, dalle misure per le famiglie al taglio delle pensioni. Per molte di queste misure saranno necessari provvedimenti attuativi. Nell'ebook una guida, comma per comma, suddivisa per settori di interesse per rendere più agevole individuare tutte le novità più importanti e significative per l'attività professionale.

1.

Accise e IVA

Rinviato al 2020 e rimodulato l'aumento delle aliquote IVA introdotto come clausola di salvaguardia per il rispetto dei saldi di bilancio. Aliquote ridotte, invece, per prodotti per la panetteria e dispositivi medici. Riscritte poi le norme sulle accise sui carburanti che non sono più destinate a ridursi nel breve periodo.

1.1 Stop aumento IVA per il 2019 – Comma 2

Confermata la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per il 2019. Nel rispetto della clausola di salvaguardia, gli aumenti, a partire dal 2020, scatteranno se non si troveranno risorse economiche a sufficienza per far quadrare i conti.

In base alle nuove norme l'aliquota IVA ridotta è destinata a salire dal 10 al 13 per cento dal gennaio 2020.

L'aliquota ordinaria dell'IVA, confermata al 22 per cento per quest'anno, è incrementata di 0,3 punti percentuali per l'anno 2020 e di ulteriori 1,5 punti percentuali per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, con un aumento complessivo, a regime, di 4,5 punti percentuali rispetto all'aliquota vigente.

1.2 Dispositivi medici con la stessa aliquota dei medicinali – Comma 3

Sempre in materia di IVA si prevede la **riduzione al 10 per cento dell'imposta per i dispositivi medici a base di sostanze** normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari (colliri, polveri, pomate ecc). Per questi prodotti si stabilisce quindi la stessa aliquota prevista per i prodotti catalogati come medicinali.

1.3 IVA ridotta per gli ingredienti di panetteria – Comma 4

A chiudere le novità in materia viene **estesa l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento** finora riconosciuta solo sui prodotti finiti di panetteria, anche alcuni specifici ingredienti per la loro preparazione. Entrano infatti nella lista di prodotti con imposta ridotta **grassi, oli alimentari**

industriali, cereali interi o in granella, semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie utilizzati per i prodotti di panetteria.

1.4 Niente ribasso per le accise sui carburanti – Comma 5

Il comma 5, infine, interviene in materia di accise su benzina e gasolio, cancellando le previsioni di ribasso contenute nella Legge di Bilancio 2018. Non è previsto nessun ritocco per il 2019, ma si prevede un **aumento da 350 a 400 milioni di euro a partire dal 2020.**

2.

Agricoltura

Mix di misure in favore del settore. Previsti infatti un taglio di accise sulla birra e un regime fiscale agevolato per i birrifici artigianali. Arriva poi un'imposta sostitutiva per la vendita dei funghi raccolti nell'ambito di attività occasionale e ulteriori agevolazioni contabili. Diventa possibile per i produttori la vendita diretta anche di prodotti di altre imprese agricole e sono previste agevolazioni fiscali per i collaboratori. Per i produttori di biogas, infine, confermato l'accesso agli incentivi previsti per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

2.1 Già l'accisa sulla birra e agevolazioni per i birrifici artigianali – Commi 689-691

Ridotta di un centesimo l'accisa sulla birra che passa da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato.

Taglio di imposte del 40 per cento per i birrifici artigianali di minori dimensioni, ossia quelli **con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri**. Grazie al **comma 690** questi ultimi potranno considerare accertato il prodotto finito a conclusione e non a monte delle operazioni. Inoltre avranno diritto alla riduzione del 40 per cento dell'aliquota ordinaria. Sarà comunque un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, a stabilire le modalità attuative di queste ultime disposizioni relativamente all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta. Le nuove norme avranno efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

2.2 Imposta sostitutiva per la raccolta funghi occasionale - Commi 692-698

Regime fiscale ad hoc per i raccoglitori occasionali di funghi e piante officinali. Il regime, che si applica ovviamente a chi vende il raccolto e non in caso di autoconsumo, prevede l'applicazione di un'**imposta sostitutiva di 100 euro e l'esenzione da obblighi dichiarativi e contabili in tutti i casi in cui l'attività viene svolta in maniera occasionale**. Secondo il **comma 692** si considera

tale l'attività di raccolta che comporti volumi di vendita non superiori ai 7.000 euro annui. In questi casi si dovrà pagare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF delle relative addizionali di importo fisso pari a 100 euro da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento (comma 693). Ai soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva non si applica la ritenuta prevista per la vendita dei tartufi, e non ci sono obblighi di dichiarazione fiscale. Per le operazioni di acquisto effettuate senza l'applicazione della ritenuta, l'acquirente dovrà emettere un documento d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, dati anagrafici e fiscali del venditore, il codice ricevuto del versamento dell'imposta sostitutiva, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito.

2.3 Ridotta l'Iva sui tartufi – Comma 698

Con il comma 698 arriva anche il ribasso dell'IVA sui tartufi. Viene infatti aggiunto un nuovo comma 15)-bis alla tabella A parte I del DPR 633/1972 per inserire tra i prodotti con aliquota al 4 per cento anche i tartufi ma "nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole". Aggiunto poi il punto 1-quater) alla parte II bis della tabella, per inserire nell'elenco dei prodotti sui quali si applica l'IVA al 5 per cento i tartufi freschi o refrigerati in genere. Viene invece confermata l'aliquota al 10 per cento i tartufi conservati, ossia quelli congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

2.4 Possibile opzione per il forfettario anche per i coltivatori di funghi – Comma 699

Per quel che riguarda invece i produttori di funghi, in tutti i casi in cui l'ammontare dei redditi superi i 7.000 euro l'anno, **grazie al comma 699 è prevista la possibilità di applicare la flat tax prevista per i contribuenti che optano per il regime forfettario**, anche se con qualche differenza. Il comma conferma infatti che per questi produttori **il reddito resta comunque determinato su base catastale e non trova applicazione l'abbattimento forfettario**. Di fatto, quindi, si tratterà di applicare la flat tax al 15 per cento o al 5 per cento per le nuove attività, applicandola sul valore dei terreni.

2.5 Per gli imprenditori agricoli ammessa anche la vendita diretta di prodotti altrui – Comma 700

Infine sempre in tema di attività agricola, **arriva la possibilità per gli imprenditori agricoli di vendere al dettaglio non solo prodotti propri ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.** Previste però due condizioni:

- si deve trattare esclusivamente di prodotti appartenenti a comparti agroalimentari diversi;
- il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

2.6 Familiari coadiuvanti con regime fiscale agevolato – Comma 705

Agevolazioni fiscali in vista per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto. Riconosciuta la **possibilità di usufruire dello stesso regime fiscale previsto per i titolari dell'impresa in tutti i casi in cui si tratti di familiari conviventi, ossia appartenenti al medesimo nucleo familiare**, che siano a loro volta iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti.

2.7 Agevolazioni per i biocarburanti – Commi 953-957

Incentivi confermati per gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde. In attesa del riordino complessivo della materia, infatti, resta la possibilità di accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro. In particolare, il comma 954 prevede che fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure già previste dal DM 23 giugno 2016 "Incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico". L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

3.

Casa

Validità ancora per un anno delle regole attuali per le detrazioni per risparmio energetico ristrutturazioni e bonus mobili. Confermato per il 2019 anche il bonus per il verde. Possibili aumenti per le aliquote IMU e TASI a causa della scomparsa del blocco agli aumenti. Nessuna novità per la TARI che continuerà ad essere calcolata senza tener conto dei rifiuti effettivamente prodotti. Lieve riduzione ISEE per chi ha immobili inagibili per i terremoti che non dovranno più essere dichiarati nel patrimonio familiare.

3.1 Proroga ecobonus, bonus casa, bonus mobili – Comma 67

Ancora un anno di aliquote maggiorate per le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Spostato infatti al 31 dicembre 2019 il termine previsto, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Confermate tutte le condizioni già previste. Resta quindi anche l'obbligo di comunicazione all'ENEA degli interventi di risparmio energetico realizzati nell'ambito di lavori di ristrutturazione, e l'acquisto di elettrodomestici da parte di chi usufruisce del bonus mobili.

3.2 Bonus verde ancora per un anno – Comma 68

Resta **in vigore per il 2019 anche la detrazione del 36 per cento per la sistemazione a verde** di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, compresi gli interventi su aree condominiale. L'agevolazione spetta su un massimo di spesa di euro 5.000 annui. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

3.3 Più soldi per il Fondo di garanzia prima casa - Commi 658-559

Sarà **più facile ottenere un mutuo per l'acquisto della prima casa. Aumenta infatti la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa mediante l'intervento di Cassa depositi e**

prestiti (CDP). Il Fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da Consap Spa, concede garanzie su mutui ipotecari connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte di giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, e giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Ora potrà intervenire direttamente anche la CDP per incrementare la dotazione del Fondo.

3.4 Esclusione dall' ISEE degli immobili inagibili – Comma 986

Non peseranno più nel calcolo del patrimonio immobiliare ai fini ISEE, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturale. Non sarà infatti più necessario dichiararli. Con le precedenti regole, invece, era previsto l'obbligo di indicare il valore ai fini IMU di tutti gli immobili compresi quelli esenti dall'imposta tra i quali rientrano, appunto quelli distrutti o inagibili per calamità naturali.

3.5 IMU per gli immobili in comodato – Comma 1092

Piccolo ritocco in materia di IMU. **I proprietari mantengono il diritto alla riduzione al 50 per cento per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta anche nel caso in cui resti in vita solo il coniuge del comodatario, in caso di presenza di figli minori.** La stessa agevolazione è prevista **anche ai fini della TASI.**

3.6 TARI sempre sulla produzione media di rifiuti - Comma 1093

Nessuna novità in materia di calcolo della tassa sui rifiuti: **anche per il 2019, infatti, i comuni potranno continuare a calcolare la TARI sulla base di un criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte). Slitta quindi ancora di un anno l'obbligo di effettuare il calcolo sulla base dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

3.7 Maggiorazione TASI confermata anche per il 2019 Comma – 1133

I comuni potranno confermare anche per il 2019 la maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018. Per legge la maggiorazione può essere pari ad un massimo dello 0,8 per mille, mentre l'aliquota massima per la TASI è fissata al 2,5 per mille.

4.

Ecobonus auto

Bonus fino a 6.000 euro per chi rottama delle auto inquinanti e passa a quelle con meno emissioni. Imposte più salate, invece, per chi sceglie i modelli più inquinanti. Incentivi fiscali per l'installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche.

4.1 Super sconto per l'acquisto di auto elettriche – Commi 1031-1035

Arrivano gli sconti per l'acquisto, a partire dal 1° marzo, di autovetture nuove a basse emissioni entro i prossimi tre anni. Il comma 1031 introduce, infatti, **per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquista, anche in leasing, un veicolo di categoria M1 (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica, caratterizzato da emissioni di biossido di carbonio emessi inferiori a 70 g/KM.**

L'ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e sale in caso di rottamazione

Livello emissioni	Bonus senza rottamazione	Bonus con rottamazione
0-20	6.000 euro	4.000 euro
21-70	2.500 euro	1.500 euro

In caso di rottamazione il veicolo deve essere intestato da almeno dodici mesi all'acquirente (o utilizzatore in caso di leasing) o a uno dei familiari conviventi. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione. Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il mancato riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista

(comma 1034). A tal fine il venditore è tenuto a consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche attraverso le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Questi veicoli, infatti, non possono essere rimessi comunque in circolazione (comma 1035).

Il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all'acquirente, e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano l'ammontare versato sotto forma di credito d'imposta, credito come di consueto utilizzabile esclusivamente in compensazione.

4.2 Detrazione fiscale per le colonnine di ricarica - Comma 1039-1041

Per favorire l'utilizzo di auto elettriche introdotta poi una **nuova detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di sistemi di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica**. Viene per questo modificato il dl 63/2013 inserendo un articolo aggiuntivo, il 16-ter. In base a questo articolo viene riconosciuta ai contribuenti una **detrazione d'imposta pari al 50 per cento delle spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021** in relazione all'acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. **La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.**

4.3 Imposta sulle auto inquinanti - Comma 1042

In parallelo alle nuove agevolazioni per chi sceglie le auto meno inquinanti arrivano le **penalizzazioni per chi acquista auto con emissioni CO2 superiori a 160 CO2 g/km**. Anche in questo caso le nuove misure scattano dal 1° marzo 2019 e saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021. L'imposta è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, e riguarda chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia inclusi anche i veicoli già immatricolati in altri Stati che vengano reimmatricolati in Italia. L'importo dell'ecotassa varia in base a 4 fasce di emissioni, indicate nella tabella riportata nella norma:

Emissioni CO2 g/km	Imposta in euro
161-175	1.100
176-200	1.600
201-250	2.000
Oltre	2.500

Ai fini del calcolo dell'imposta farà fede il dato di stima riportato nella carta di circolazione.

L'imposta deve essere versata dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione.

Il **comma 1044** chiarisce che l'imposta non è comunque dovuta per i veicoli per uso speciale e per disabili quali: camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per trasporto eccezionale ecc.

4.4 Incentivi rottamazione per motocicli elettrici - Commi 1057-1064

L'eco incentivo non riguarda comunque solo le auto ma anche le moto. In caso di rottamazione di motorini o moto (categorie L1 e L3) posseduti da almeno 12 mesi e contestuale acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica è previsto un **contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 3.000 euro qualora il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga di categoria 0, 1, 2.** Anche in questo caso è previsto l'obbligo per il venditore di consegnare quello usato al demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione. Identiche anche le modalità di riconoscimento del contributo.

4.5 Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli storici - 1048

In tema di veicoli si registra poi la **riduzione del 50 per cento del bollo per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni**, a patto che siano **in possesso del certificato di rilevanza storica** e che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione. Viene quindi introdotta una nuova fascia di agevolazione modificando l'articolo 63 della legge 342/2000 che attualmente esenta dal pagamento delle tasse

automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a partire dal trentesimo anno dalla loro costruzione.

5.

Famiglia

Terre gratis per le famiglie numerose, aumento del bonus asilo nido, conferma della Card per i diciottenni. Tra le diverse novità contenute nella legge anche la revisione del fondo per i risparmiatori truffati dalle banche. Per il reddito di cittadinanza e la quota 100 per le pensioni fissata solo la dotazione economica, in attesa del varo dei provvedimenti di attuazione.

5.1 Sale la detrazione IRPEF per i cani guida per i non vedenti – Comma 27

Sale da 516.46 a 1.000 euro la detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Previsto però il limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e 290.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

5.2 Cedolare secca sulle locazioni di negozi – Comma 59

Arriva la possibilità di utilizzare la cedolare secca con aliquota al 21 per cento per i contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie (comprese le pertinenze se locate congiuntamente). La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione. A fini antielusivi è stato previsto che il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

5.3 Cedolare secca – Comma 1127

Salirà al 100 per cento l'acconto della cedolare secca. Le novità a partire dal 2021. Fino all'anno d'imposta 2020, invece, resta in vigore l'attuale livello dell'acconto fissato al 95 per cento dell'importo dovuto nell'anno precedente.

5.4 Canone RAI – Commi 89-90

Definitivamente fissato a 90 euro l'anno l'importo del canone RAI. Con il comma 89, infatti, viene abrogato il limite temporale per l'applicazione di questo imposto e ristabilisce, appunto, che il canone è fissato a 90 euro annui. Con il comma 90, poi si stabilizza la norma secondo cui la metà delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. extra gettito) è riversata all'Erario, confermando anche l'ampliamento sino a 8.000 euro della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone per gli ultrasettantacinquenni.

5.5 Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100 -Commi 255-259

Istituiti il Fondo per il Reddito di cittadinanza con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019 e il **Fondo per la revisione del sistema pensionistico** con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024. Le norme stabiliscono che in attesa della piena operatività delle nuove misure da introdurre per l'attuazione del Reddito di cittadinanza continuerà ad essere erogato il Reddito di inclusione (Rel).

5.6 Sostegno alla famiglia – 487- 488

Cambia la **Carta della famiglia che verrà ora rilasciata, a richiesta, solo alle famiglie costituite da cittadini italiani o appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni.** La normativa previgente prevedeva l'assegnazione, sempre a richiesta, della Carta alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli di minore età. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. Sarà comunque un decreto ministeriale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a dettare le regole attuative delle nuove disposizioni.

E' invece immediatamente operativo l'innalzamento da 1.000 a 1.500 euro su base annua del buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, che va anche a regime. Il buono spetta per il bambino di età fino ai tre anni, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati, o per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini affetti da gravi patologie croniche. Il bonus asilo è cumulabile con i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero con il contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati (in caso di specifici limiti di reddito ISEE). A partire dal 2022 l'importo del buono è determinato, in misura comunque non

inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto degli esiti del monitoraggio della spesa.

5.7 Rimborso risparmiatori truffati - 493- 508

Aumenta l'importo degli indennizzi e diventa più snella la procedura per accedere al Fondo per il ristoro dei risparmiatori (FIR) che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in titoli di banche poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16 novembre 2015 e il 31 dicembre 2017. Per l'accesso al Fondo non sarà più necessario l'accertamento del danno da parte dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro finanziario. Il nuovo Fondo, che sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018 con le stesse finalità, prevede una procedura semplificata e garantirà un **rimborso pari al 30 per cento del costo di acquisto per gli azionisti e al 95 del costo di acquisto per gli acquirenti di obbligazioni subordinate.** Possono accedere al FIR persone fisiche, imprenditori individuali, e microimprese. Sono in ogni caso esclusi dal rimborso le controparti qualificate, i clienti professionali che abbiano acquistato le azioni delle banche interessate, i loro successori, il coniuge, il convivente e i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni, come pure componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado. L'indennizzo verrà corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche e di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definirà le modalità di presentazione della domanda di indennizzo e il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. La domanda di indennizzo, corredata dei documenti necessari ad attestare il diritto alla prestazione dovrà comunque essere inviata al Ministro dell'economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto. I risparmiatori che alleggeranno alla domanda di indennizzo una attestazione ISEE inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018 avranno priorità nei rimborsi.

5.8 Card cultura per i diciottenni – Comma 604

Confermata la Card cultura per i ragazzi che compiono 18 anni nel 2019, con un importo che sarà però legato all'ISEE. La Card sarà riconosciuta anche ai cittadini stranieri purché in possesso del permesso di soggiorno. La Carta elettronica è utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Sarà comunque n decreto del Ministro per i beni e le

attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a definire importi nominali, criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta tenuto conto dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza. In sostanza l'importo sarà tanto più elevato quanto più basso è il valore dell'ISEE.

5.9 Sport bonus – Commi 621-628

Anche i privati potranno usufruire nel 2019 del credito d'imposta per le donazioni finalizzate a interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione di impianti sportivi pubblici. Lo sport bonus nel 2018 era riservato alle sole erogazioni liberali da parte di imprese. Quest'anno, invece, è riconosciuto anche a soggetti privati e enti non commerciali. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, pari al 65 per cento dell'importo erogato nell'anno 2019, ed è fruibile in tre quote annuali di pari importo. Il bonus spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell'impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l'impianto in concessione o in altro tipo di affidamento. Per privati e enti non commerciali il credito d'imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile, per le imprese invece il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui.

5.10 Bonus parchi e recupero aree dismesse - Commi 156-161

Nuovo bonus fiscale anche per chi effettua donazioni liberali in favore di enti pubblici che hanno presentato progetti di bonifica ambientale quali rimozione dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Per favorire la realizzazione di questi progetti è prevista la possibilità di donazione da parte di privati e imprese, ai quali spetterà un credito d'imposta del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spetta anche quando le erogazioni liberali sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi. Per le disposizioni attuative previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

5.11 Terreni agricoli alle famiglie – Commi 654-656

Al via l'assegnazione a titolo gratuito di una quota di terreni agricoli demaniali ai nuclei familiari con tre o più figli o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari. Obiettivo dichiarato della norma quello di favorire la crescita demografica a breve termine. Sono **interessati, infatti, esclusivamente i nuclei familiari che abbiano non meno di tre figli dei quali almeno uno nato negli anni dal 2019 al 2021.** Secondo quanto previsto dal comma 655, poi, gli assegnatari potranno ottenere un mutuo fino a 200.000, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno. La concessione avrà la durata minima di 20 anni. Sarà comunque un decreto ministeriale a definire criteri e modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

6.

Fisco e riscossione

Saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica. Nuove norme per il regime forfettario. Rimodulazione dei crediti d'imposta per le imprese. E' molto nutrito il pacchetto fiscale che comprende anche un ulteriore rinvio delle scadenze dei pagamenti tributari e contributivi nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto nel 2016.

6.1 Professionisti e autonomi

Revisione del regime forfettario ma anche della deducibilità delle perdite, possibile senza più limite temporale. Novità in vigore già per i redditi del 2018. Confermata poi la possibilità di rivalutazione di beni e partecipazioni, e l'estromissione dei beni strumentali anche per gli imprenditori.

6.2 Revisione del regime forfettario – Commi 9-11

Scatta dal 2019 l'estensione del regime forfettario con flat tax 15 per cento, ai contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e sono semplificate le condizioni di accesso. Previsto un tetto unico a prescindere dal settore economico, rispetto alle varie soglie in vigore fino al 31 dicembre 2018, tetto massimo di riferimento anche in caso di più attività esercitate con codici ATECO diversi. Confermate le soglie di redditività differenziate come da tabella allegata, e l'aliquota ridotta al 5 per cento per cinque anni in caso di nuove attività, come pure il regime contributivo agevolato opzionale per artigiani e commercianti. Sono stati invece eliminati gli ulteriori requisiti previsti fino al 2018 per l'accesso al regime, ossia il tetto di spese per collaboratori e dipendenti e quello per gli investimenti in beni strumentali. Nella nuova versione, quindi, il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno l'unico quesito richiesto, ossia quello della redditività. Rivedite però le norme che vietano di avvalersi del regime in caso di contemporanea partecipazione a società di persone e associazioni, includendo direttamente anche i soci di imprese familiari per le eventuali attività svolte in proprio. Il divieto viene poi esteso a tutti i soci di srl, e non più solo in caso di società con opzione per il regime di trasparenza (utili imputati ai singoli soci). Il divieto si applica anche a chi controlla direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività

economiche direttamente riconducibili alla propria attività. **Novità anche in caso di lavoro dipendente: rispetto alla precedente formulazione che vietava l'ingresso nel regime a chi avesse redditi da lavoro dipendente o assimilato entro i 30.000 euro, infatti, ora si istituisce il divieto tout-court per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.**

Infine si prevede un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche.

Di seguito la tabella di riferimento con i codici di redditività:

Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 (da 46.2 a 46.9) (da 47.1 a 47.7) 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 42 43) (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66) – (69-70-71-72-73 -74-75) (85) (86-87-88)	78%

Altre attività economiche	(01 02 03) (05 06 – 07 08 09) (12 13 14 – 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 – 33) (35) (36 37 38 39) (49 50 51 52 53) – (58 59 60 61 62 63) – (77 78 79 80 81 82) – (84) (90 91 92 93) (94 – 95 96) (97 98) (99)	67%
---------------------------	--	-----

6.3 Deducibilità IMU immobili strumentali – Comma 12

Raddoppia dal 2019 la percentuale di deducibilità dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali. Previsto infatti un aumento **dal 20 al 40 per cento**, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

6.4 Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni – Commi 13-16

Flat tax al 15 per cento anche per l'attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado. Con le nuove norme anche chi svolge queste attività avrà diritto ad optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva al 15 per cento per i redditi derivanti dalle lezioni impartite. L'imposta sostituirà IRPEF e relative addizionali. La relazione tecnica stima un volume di affari complessivo legato a compensi per attività di lezioni private e ripetizioni di quasi 1 miliardo, di cui solo il 10 per cento viene regolarmente dichiarato. Resta l'obbligo per i dipendenti pubblici di comunicare all'amministrazione d'appartenenza l'esercizio dell'attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità (comma 14). Sarà comunque un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni, a stabilire le modalità attuative delle nuove disposizioni.

6.5 Flat tax al 20 per cento per partite IVA con ricavi tra 65.000 e 100.000 euro annui – Commi 17-22

Arriverà invece solo dal 2020 la nuova imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi tra 65.000 e 100.000. Esenzione dall'IVA anche in questo caso, ma resta l'obbligo di fatturazione elettronica. **La nuova imposta si applicherà sul reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, quindi sulla differenza tra ricavi e costi, per i quali resta la perciò deduzione analitica.** Anche in questo caso si tratta di un regime opzionale. Quanto alla determinazione della soglia dei 100.000 euro, il comma 18 precisa che non rilevano gli ulteriori

componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all'apposito regime premiale (art. 9-bis, comma 9 Dl 50/2017).

6.6 Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF - Commi 23- 26

Cambiano le norme per il riporto delle perdite: **a partire dai redditi del 2018 è ammesso il riporto illimitato per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato, nel limite dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti negli esercizi successivi, per l'intero importo che vi trova capienza.**

In dettaglio la lettera a), n. 1) del comma 23 cancella dall'articolo 8, comma 1, TUIR, che disciplina il regime delle perdite a fini IRPEF, il riferimento alle imprese in contabilità semplificata, con la conseguenza che la disciplina della "compensazione orizzontale" delle perdite verrà applicata, sulla base dell'articolo in questione solo a lavoratori autonomi (professionisti ed artisti), che potranno quindi detrarre le perdite in questione dal reddito complessivo. Invece le imprese in contabilità semplificata potranno scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d'impresa e non dagli altri redditi che eventualmente concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Con le norme introdotte dalla lettera b) **viene modificata la disciplina delle perdite per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, articolo 56 TUIR, comma 2), eliminando il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e introducendo invece un limite quantitativo:** le perdite ottenute nell'esercizio d'impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti per l'intero importo che vi trova capienza.

Con la lettera c) viene **modificato il regime di utilizzabilità delle perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR) eliminando il limite temporale dei cinque anni relativo alla riportabilità delle perdite in questione.**

La lettera d) contiene innanzitutto **modifiche di coordinamento in materia di regime delle perdite per le società a ristretta base proprietaria** (art. 116, comma 2 del TUIR), rinviando all'articolo 8, comma 3 TUIR come modificato dalla lettera a) del comma in esame e quindi consentendo il riporto con le stesse regole previste per le altre imprese.

Aggiunti poi due periodi: con il primo viene **estesa l'applicabilità alle società a ristretta base proprietaria delle norme che disincentivano il commercio delle cd. "bare fiscali"** (contenute al

comma 3 dell'articolo 84 TUIR) in base alle quali viene vietato il riporto delle perdite fiscali pregresse, laddove la maggioranza delle azioni o quote della società titolare delle perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo, e inoltre risulta modificata, in uno spazio temporale limitato, l'attività principale effettivamente esercitata dalla medesima società nei periodi di formazione delle perdite.

Con il secondo, invece viene **estesa ai soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile (ad es. le cooperative a mutualità prevalente, a condizione che tale utile sia destinato a specifiche finalità ritenute meritevoli) la possibilità di riportare le perdite per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti** (articolo 84, comma 1, secondo periodo delTUIR).

6.7 Il periodo transitorio

Queste nuove disposizioni, come previsto dal **comma 24**, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, dunque retroattivamente**.

Il **comma 25**, in funzione del nuovo regime prevede una disciplina transitoria per le perdite delle imprese in contabilità semplificata base al quale:

- a) le perdite del periodo d'imposta 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) le perdite del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Il **comma 26** contiene invece la **disciplina transitoria per le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata, prevedendo che siano computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti**:

- a) nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al quaranta per cento dei medesimi redditi, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

6.8 Fatturazione elettronica degli operatori sanitari – Commi 53-54

Semplificazioni per gli operatori sanitari in tema di fatturazione elettronica e limiti all'utilizzo dei dati inviati al Sistema tessera sanitaria da parte dell'Agenzia delle entrate. Per venire incontro ai rilievi del Garante in materia di obbligo di fatturazione elettronica, nel testo della legge è stato chiarito che, **per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non dovranno emettere anche fatture elettroniche per le stesse prestazioni.** Precisato poi che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per garantire l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale e, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

6.9 Estromissione agevolata beni strumentali per le imprese individuali – Comma 66

Estesa ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018 la procedura di estromissione agevolata, ovvero di esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, disposta dalla legge di stabilità 2016 (comma 121 della legge n. 208 del 2015). Possibile quindi anche per gli imprenditori optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota all'8 per cento. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

6.10 Indennizzo per fine attività commerciale - 283-284

A regime l'indennizzo per chi restituisce le licenze commerciali. Diventa infatti permanente la misura prevista dal dlgs. 207/1996, più volte prorogata, che prevede il pagamento di un indennizzo di importo misura pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva di attività commerciali, a favore di esercenti e coadiutori con più di 62 anni se uomini e più di 57 se donne, e siano stati iscritti all'INPS, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni. L'erogazione dell'indennizzo è prevista fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione ed è subordinata, nel periodo di riferimento, alla cessazione definitiva dell'attività commerciale; alla riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e alla cancellazione dell'attività dal registro delle imprese presso la CCIAA. Ove necessario per coprire queste misure potrà essere innalzata l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista

per gli iscritti al fondo per gli interventi per la razionalizzazione commerciale attualmente pari allo 0,09 per cento.

6.11 Rivalutazione terreni e partecipazioni con aliquota più elevata – 1053-1054

Prorogata ancora una volta la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima. Sale però l'imposta sostitutiva che viene anche differenziata. In particolare il comma 1053 consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019. Il comma 1054 stabilisce poi le nuove aliquote delle imposte sostitutive che dall'8 per cento salgono all'11 per cento per le partecipazioni non qualificate e al 10 per cento per la rivalutazione delle altre partecipazioni e dei terreni.

7.

Imprese

Meno sconti sull'IRAP e revisione di alcuni crediti d'imposta, ma anche nuovi bonus. Scatterà anche la web tax per i colossi della rete per i guadagni realizzati in Italia.

7.1 Interessi passivi società immobiliari – Commi 7-8

Confermate le norme attualmente in vigore in attesa della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Per queste società, quindi, resta ferma la possibilità di dedurre gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari o leasing su immobili destinati alla locazione, senza sottostare alle limitazioni ed alle regole poste dalla disciplina ordinaria (art. 96 TUIR) per le società immobiliari.

7.2 Nuova web tax al 3 per cento – Commi 35-50

Stop alla web tax introdotta dal governo Renzi (per la quale non sono mai stati varati i decreti attuativi) e **via libera alla nuova imposta al 3 per cento per i soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano.** L'imposta dovrà essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. In base alle nuove norme soggetti passivi dell'imposta (comma 36) sono tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata, che superino la soglia di ricavi prevista, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare. I ricavi da servizi digitali, cui si applica l'imposta (comma 37), sono quelli derivanti da:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

In sostanza, senza distinzione tra società con sede in Italia o all'estero, verranno tassati i ricavi derivanti dalla pubblicità, dalla vendita di beni e servizi da piattaforme quali Amazon, e dal trasferimento ad altri soggetti dei cosiddetti big data, ossia dei dati generati dall'uso del web da parte dei singoli utenti. Sono esclusi dall'imposta solo i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

L'imposta, che si muove su modello di analoghe imposte già previste in Paesi quali Francia e Gran Bretagna, ha l'obiettivo di colmare il divario tra la tassazione dei ricavi digitali generati dalle multinazionali e quella dei ricavi delle società "tradizionali", considerando che attualmente, in media, le imprese digitali sono soggette a un'aliquota fiscale effettiva pari solo al 9,5 per cento, rispetto al 23,2 per cento per i modelli d'impresa tradizionali. Nel mirino, quindi, innanzitutto colossi quali Google, Apple, Facebook e Amazon, ma poiché la formulazione è molto ampia, potrebbero rientrare nel novero dei soggetti tassati anche piattaforme come Airbnb e Booking.

Quanto ai dettagli operativi, **come stabilisce il comma 39, I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.** Il periodo d'imposta (comma 40) coincide con l'anno solare e un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato in Italia nel periodo in questione. Ai fini dell'imposta un utente si considera localizzato in Italia se:

- la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato qui;
- se l'acquisto del servizio o del bene avviene utilizzando un dispositivo nel territorio italiano e il pagamento tramite un conto aperto sempre in Italia;
- quando si tratta di dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo in Italia per accedere a un'interfaccia digitale.

L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Le società non residenti e senza partita IVA devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali.

Per l'applicazione effettiva dell'imposta è previsto un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, e l'imposta

diverrà operativa 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Con il comma 50 vie disposta l'abrogazione della vecchia versione della web-tax.

7.3 Stop alle riduzioni IRES per enti no-profit e IACP – Commi 51-52

Abrogato l'art. 6 del DPR 601/1973 che prevedeva la riduzione al 50 per cento dell'IRES per enti e istituti no profit quali: enti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; IACP e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. L'aumento dell'IRES è immediatamente operativo: il comma 52 stabilisce infatti che il calcolo dell'acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall'introduzione delle nuove norme. **Il governo ha comunque annunciato un'immediata revisione di queste disposizioni con l'obiettivo di confermare la precedente aliquota ridotta.**

7.4 Ex IPAB nel Codice del Terzo Settore – Commi 82-83

Modifiche al Codice del Terzo settore. Vengono infatti **estese le agevolazioni fiscali** per le attività non commerciali a quelle svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi. Soggetti interessati sono le **ex istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza trasformate in fondazioni** ai sensi del D.Lgs. 207/2001.

7.5 Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione – Comma 56

In materia di fatturazione elettronica viene **previsto l'esonero anche per i concessionari in relazione a contratti di sponsorizzazione e pubblicità per le associazioni sportive dilettantistiche a loro volta non soggette alla fattura elettronica**. Il decreto 119/2018 aveva infatti ha incluso tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione

sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. In questo caso il decreto aveva previsto l'obbligo di e-fattura in carico ai concessionari. Con la modifica introdotta, quindi, viene meno l'obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche da parte di tutti.

7.6 Credito d'imposta adeguamento tecnologico per invio telematico dei corrispettivi – Comma 55

Niente più sconto al momento dell'acquisto dei nuovi registratori di cassa abilitati alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate ma un vero e proprio credito d'imposta utilizzabile dall'acquirente. Riscritte infatti le norme del d.lgs 127/2015, che attribuiva, per gli anni 2019 e 2020, un contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Con la nuova formulazione, al posto dello sconto praticato al momento dell'acquisto (con credito d'imposta da far valere, quindi, da parte del fornitore) **si riconosce il credito all'acquirente, utilizzabile a partire dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti, a fronte del pagamento dell'importo dovuto con modalità tracciabile.**

7.7 Rimborso pieno per le accise per gli autotrasportatori – Commi 57-58

I due commi recano norme interpretative in tema di accise applicabili al gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto. In particolare si chiarisce che è da intendersi **abrogata la norma che dispone l'operatività dal 2019 del taglio del 15 per cento della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori per l'aumento di accisa sui carburanti.** In sostanza il credito d'imposta è applicabile senza riduzioni e non più in misura pari ad almeno l'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente.

7.8 Proroga e rimodulazione dell'iperammortamento per le imprese 4.0 – Commi 60-65 e 228

Proroga fino al 31 dicembre 2020 e rimodulazione del cd. iperammortamento, che consente di aumentare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.

Con le nuove disposizioni l'iperammortamento, inizialmente previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) e confermato dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) viene **concesso in misura differenziata in funzione dell'importo degli investimenti effettuati per i beni ricompresi nell'Allegato A annesso alla Legge di bilancio 2017, e non più con l'aliquota generalizzata del 150 per cento**. Confermata l'applicazione della misura legata alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale, come previsto dal Decreto Dignità (dl 87/2018). Lo stesso decreto ha previsto che si proceda al recupero dell'iperammortamento se, nel periodo di fruizione del beneficio, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Quanto ai dettagli, la maggiorazione si applica in misura pari al:

- 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni;
- 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni.

Non si applica in ogni caso sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 20 milioni e relativamente agli investimenti che fruiscono dell'iperammortamento 2018 (comma 61).

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il comma 62 proroga poi la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016), in favore dei soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2019, con riferimento agli investimenti effettuati entro le stesse date e agli stessi termini previsti per i beni strumentali.

Confermati (comma 63) anche gli obblighi di documentazione previsti dalla legge di stabilità per il 2016 (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata e attestato di conformità) e la possibilità di aumentare l'ammortamento per i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 alla medesima legge.

Il **comma 64** conferma invece l'applicabilità delle norme in tema di investimenti sostitutivi (contenute nei commi 35 e 36 della legge di bilancio 2018) **tese ad evitare che il beneficio dell'iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto**. Per questo nel caso di vendita del bene agevolato si prevede il mantenimento del beneficio per le quote residue, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d'imposta l'impresa sostituisca il bene originario con uno con tecnologie analoghe o superiori.

Infine il comma 66 precisa che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative all'iperammortamento su base differenziata.

Con il **comma 229**, poi, si precisa che **rientrano nell'iperammortamento anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all'allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa**.

7.9 Revisione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo – Commi 70-71

Taglio del 50 per cento della quota agevolabile (tranne nel caso di personale direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) e dell'importo annualmente concedibile per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo previsto dal dl 145/2013. Il dl ha introdotto il credito per le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo di ammontare pari ad almeno 30.000 euro calcolato sulla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014. Con le nuove è richiesta anche una specifica documentazione per il diritto e l'utilizzo del credito.

In dettaglio la lettera a) del comma 70, riduce dal 50 al 25 per cento la quota agevolabile tranne che nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, ossia per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

La lettera b) riduce poi da 20 a 10 milioni di euro l'importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa, mentre la lettera c) modifica l'elenco delle spese agevolabili. Chiarito così che **le spese per il personale ammissibili al credito al 50 per cento sono solo quelle relative a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, mentre per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal**

lavoro subordinato sono agevolate al 25 per cento. In entrambi i casi è richiesto che si tratti di soggetti direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo.

Precisato poi che sono ammissibili al credito d'imposta al 50 per cento le spese per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo a seguito di contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative, condizione, che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente. Sono invece ammesse al credito al 25 per cento i contratti stipulati con imprese diverse da quelle sopra elencate, sempre a condizione che non facciano parte dello stesso gruppo (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore).

La lettera c), invece introduce **tra le spese agevolabili quelle sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale**, agevolazione che però non opera qualora l'inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili al credito d'imposta abbia l'effetto di ridurre l'eccedenza agevolabile.

La lettera d) individua i nuovi criteri di calcolo del beneficio, mentre la lettera e) chiarisce che **l'utilizzabilità del credito d'imposta è subordinata ad una certificazione da parte di un soggetto abilitato alla certificazione legale dei conti, dalla quale risulti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.** Per le società non obbligate alla certificazione legale le spese sostenute per la documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Inoltre ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Le nuove norme si applicano, in linea generale, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mentre gli obblighi di documentazione e certificazione scattano già dal 2018.

Infine con il comma 72 si chiarisce che le norme che riconoscono il credito d'imposta anche ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni si interpretano nel senso che, ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle

attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

7.10 Credito d'imposta per il riciclaggio della plastica – Commi 73-77

Agevolate fiscalmente le imprese che utilizzano plastiche riciclate e imballaggi biodegradabili o riciclati. Potranno godere, infatti, di **un credito d'imposta del 36 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio**. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021. Come di consueto il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti e il relativo modello F24 deve essere presentato per via telematica. Sarà un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti. Il nuovo credito d'imposta sostituisce l'agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018 e mai resa operativa.

7.11 Proroga di un anno per il credito d'imposta per la formazione 4.0 – Commi 78-81

Ancora 12 mesi per usufruire del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali). L'agevolazione viene dunque estesa alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mentre **con il comma 79 l'importo del credito spettante viene parametrato alla dimensione delle imprese. Il credito è aumentato quindi al 50 per cento per le piccole imprese, confermato al 40 per cento per le medie imprese e ridotto al 30 per cento per le grandi imprese**. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro.

7.12 Abrogata l'IRI - Comma 1055

Non vedrà mai la luce l'IRI, l'Imposta sul reddito d'impresa, che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2019. Il comma 82, infatti, ne decreta la definitiva cancellazione. L'IRI era stata introdotta e disciplinata dalla legge di bilancio 2017 come regime opzionale per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria con un'aliquota del 24 per cento sugli utili trattenuti presso l'impresa. L'abrogazione è stata legata all'introduzione di misure di agevolazione per le piccole e medie imprese e per il reinvestimento degli utili, quali l'innalzamento delle soglie per il regime forfettario e l'aliquota ridotta per l'imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni.

7.13 Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA) - Comma 1056

Differimento al 2026, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10 per cento dei componenti negativi di reddito legati alla valutazione dei crediti spettanti nel 2018. L'articolo 16 del dl 83/2015, che ha stabilito la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti, aveva fissato un piano per la deduzione delle eccedenze non portate in deduzione in sede di prima applicazione della disciplina. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità viene dunque sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato.

Il comma 626 stabilisce che il differimento disposto dal comma 625 non incide sulla determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

7.14 Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali - 1070-1071

Le società non quotate non avranno più l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali, ma potranno applicarli per scelta. Viene inserito infatti nel dlgs 38/2005 in materia di principi contabili internazionali, un nuovo articolo 2-bis volto, appunto a concedere la facoltà, anziché l'obbligo attualmente previsto, ai soggetti i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

7.15 Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali - 1079

Sarà possibile dedurre dal 2019 al 2029 le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate - DTA, che non sono state ancora dedotte fino al periodo d'imposta 2017. Nessuna deducibilità possibile, invece, per il 2018. Il comma richiama l'art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, della legge n. 225 del 2010 consente di trasformare in credito d'imposta le DTA se nel bilancio individuale venga rilevata una perdita d'esercizio ai fini dell'IRES, ovvero qualora emerga un valore della produzione netta negativo, ai fini dell'IRAP. La rimodulazione è riferita alle quote non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2017 in base alla seguente scaletta:

- per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020,
- per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;
- per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2027;
- per il 5 per cento per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al 31 dicembre 2029.

Restano ferme le quote di ammortamento precedenti, ove di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate. La differenza di ammontare tra le quote precedenti e quelle rideterminate viene resa deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

7.16 Abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE – Comma 1080

Addio alla normativa in materia di aiuto alla crescita economica (ACE). L'ACE era stata introdotta nel 2011 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese, e consentiva la deduzione dal reddito imponibile netto di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. L'abrogazione è una scelta legata dal governo all'introduzione dell'aliquota IRES ridotta per gli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Le norme stabiliscono comunque che **continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, che consentono di utilizzare le eccedenze ACE pregresse per il periodo d'imposta 2018, allo scopo di salvaguardare i diritti acquisiti.** L'utilizzazione delle

eccedenze ACE è ammessa anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale.

7.17 Ridotte le detrazioni IRAP – Commi 1085-1087

Stop alla detrazione maggiorata ai fini IRAP per le imprese del Sud. Con il comma 1085 viene infatti **abolita la lettera a) dell'art. 11 del dlgs 446/1997 che ha introdotto l'imposta e che prevedeva la deducibilità dalla base imponibile di un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, importo aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni.** Resta quindi la sola deducibilità di un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Con il comma 1087, invece viene cancellato il comma 21 dell'articolo 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che aveva introdotto, per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti un credito d'imposta pari al 10 per cento dell'imposta lorda. I conseguenti risparmi di spesa sono destinati ad incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica.

7.18 Agevolazioni Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia e Genova – Comma 759 e 1020

Nuove regole e estensione per altri due anni, ossia fino al dicembre 2020, delle agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali nelle zone colpite dal terremoto. Il comma 759 modifica infatti l'art. 46 del dl 50/2017 per consentire l'accesso alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 31 dicembre 2019. Escluse le imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti).

Sempre in materia di Zona Franca Urbana, con il **comma 1020 le esenzioni fiscali previste per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato all'interno della ZFU della Città metropolitana di Genova saranno concesse anche per l'esercizio 2019.** Le agevolazioni, inoltre, sono riconosciute per il primo anno alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019. Le agevolazioni previste sono:

- a) esenzione dalle imposte sul reddito derivante dall'attività d'impresa fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;

- b) esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta nel limite di 200.000 euro per ciascun periodo di imposta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

7.19 Revisione crediti d'imposta cinema e prodotti editoriali - Commi 805-810

Verrà ridotto l'ammontare dei crediti d'imposta per gli esercenti di sale cinematografiche, i librai, e le imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica. La riduzione dei crediti d'imposta sarà attuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Il provvedimento dovrà definire la riduzione delle quote percentuali di fruizione. In ogni caso la misura dovrà garantire decorrere dall'anno 2020, effetti di risparmio non inferiori complessivamente a 5.5 milioni di euro.

In dettaglio per quel che riguarda il credito d'imposta per esercenti di sale cinematografiche (art. 18 legge 220/2016) si tratta di un bonus con un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico.

L'agevolazione per le librerie (comma 319 legge 205/2017) prevede invece un credito in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati, compresa la vendita di libri usati. Il bonus è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione, e spetta nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Infine il credito d'imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (art. 8 legge 62/2001) prevede attualmente un bonus pari al 3 per cento dei costi sostenuti, a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in beni strumentali, anche mediante

contratti di leasing, relativi a beni strumentali nuovi destinati esclusivamente alla produzione di giornali, riviste e periodici, libri e prodotti editoriali multimediali, oppure a in caso di programmi di ristrutturazione economico-produttiva.

7.20 Credito d'imposta edicole - Commi 806-809

Saranno invece beneficiari di un credito d'imposta nuovo di zecca gli esercenti di attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L'agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata agli importi pagati a titolo di imposte locali e servizio rifiuti (IMU, TASI, COSAP E TARI) versate con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita, alle eventuali spese di locazione e su altre spese che saranno individuate con il decreto previsto per l'attuazione di queste disposizioni. Stabilito un tetto massimo del beneficio pari a 2.000 euro l'anno. L'agevolazione è estesa anche ai punti vendita diversi dalle edicole ma che risultino gli unici punti vendita di giornali nel comune considerato.

7.21 Rivalutazione dei beni e delle quote societarie- Commi 940-950

Confermata la possibilità di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni societarie per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali.

I commi da 940 a 950 contengono la riedizione, con modifiche, della precedente disciplina, per cui la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21

novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

Le imposte sostitutive debbono essere versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Ammessa la compensazione.

Viene anche riconosciuta la possibilità di usufruire della rivalutazione per le partecipazioni detenute da parte delle società che adottano i principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie.

In questo caso le regole per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sono quelle previste dall'art. 14 della legge 242/2002, e per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 943, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 942.

8.

Riscossione

Arriva la possibilità di una definizione super agevolata dei debiti tributari e dei mancati versamenti contributivi per i soggetti IRPEF che versano in condizioni di disagio economico. Il saldo e stralcio delle cartelle diverse da quelle già annullate automaticamente (importi fino a 1000 euro per le cartelle emesse dal 2000 al 2010, art. 4 dl 119/2018), sarà riconosciuto esclusivamente ai soggetti con un ISEE non superiore ai 20.000 euro. Tempi più lunghi per i versamenti tributari e contributivi nelle zone colpite dal terremoto del 2016.

8.1 Saldo e stralcio cartelle – Commi 184-189

In dettaglio le cartelle per le quali si potrà far ricorso alla nuova procedura sono quelle relative a carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per:

- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA (rispettivamente, di cui all'articolo 36-bis DPR 600/1973, e art. 54-bis DPR 633/1972) e relativi interessi e sanzioni;
- omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

In questo caso i carichi in questione possono essere estinti, senza calcolare le sanzioni, versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

- 1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
- 2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
- 3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Possono essere incluse in questa procedura anche le cartelle per le quali è stata presentata in precedenza la domanda di rottamazione ma non sono stati effettuati i relativi pagamenti (comma 195). I versamenti eventualmente effettuati restano comunque definitivamente acquisiti e sono computati ai fini della nuova definizione.

8.2 Domanda entro il 30 aprile per il saldo e stralcio

Per poter essere ammessi al saldo e stralcio è necessario presentare una specifica domanda entro il 30 aprile 2019 attestando di avere i requisiti per poter usufruire, appunto della nuova forma di definizione (comma 189).

Nella dichiarazione occorre indicare i debiti che si intende definire e le modalità di pagamento, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in un massimo di cinque rate così articolate:

- una rata pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019,
- una rata pari al 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020,
- tre rate ciascuna pari al 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 31 marzo 2021, il 31 luglio 2021.

In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le altre disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (art. 19 DPR 602/1973), relative tra l'altro, ad eventuali ulteriori proroghe dei termini di pagamento in caso di aggravamento della situazione economica.

I soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (art. 14-ter legge 3/2012), possono invece estinguere i debiti versando solo una somma pari al 10 per cento dei carichi affidati, e le somme dovute all'agente della riscossione. Occorre in questo caso allegare alla dichiarazione copia conforme del decreto di apertura della liquidazione.

In ogni caso sarà l'agente della riscossione a comunicare, entro il 31 ottobre 2019 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. **Nel caso in cui la procedura di saldo e stralcio non fosse applicabile per mancanza dei requisiti, l'agente della riscossione avvertirà il debitore che i**

debiti saranno automaticamente inclusi nella rottamazione -ter (art.3 di 119/2018) indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in diciassette rate, e le relative scadenze così articolate:

- la prima rata di ammontare pari al 30 per cento con scadenza il 30 novembre 2019;
- il restante 70 per cento ripartito in rate di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Anche in questo caso si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

8.3 I controlli sull'ISEE

Tutta la procedura di saldo e stralcio per i debitori in difficoltà è riservata ai soggetti che hanno un ISEE entro i 20.000 euro. **La verifica delle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE è affidata all'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità (comma 195).** In ogni caso questi controlli possono essere effettuati solo fino alla trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della "rottamazione 2018" (31 dicembre 2024). In presenza di irregolarità o omissioni che però non costituiscono falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di mancata risposta o a fronte di irregolarità o omissioni costituenti falsità, la procedura è preclusa.

8.4 Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi – Commi 991-998

Il comma 991 **proroga al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti**, modificando l'articolo 48, comma 11 del decreto legge n. 189/2016, che detta la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari (versamenti e adempimenti tributari in genere) prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016.

In particolare **la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole**

slitta al 1° giugno 2019 e il numero delle rate mensili in cui può essere dilazionato il versamento è elevato da 60 a 120.

Il comma 993 poi rende esenti da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all'anno di imposta 2020 il reddito dei fabbricati e distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Con i **commi 994 e 995** arriva la **proroga di 12 mesi, al 1° gennaio 2020, e la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione** delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate a qualunque titolo dovute all'INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

I **commi 997 e 998** stabiliscono infine che **non sono dovute l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni interessate dal sisma del Centro Italia.

8.5 Sale il PREU - Comma 1052

Aumentano le aliquote del Prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco. L'incremento del PREU è pari allo 0,5 per cento e riguarda sia gli apparecchi da divertimento i cosiddetti amusement with prizes (AWP) che le videolottery (VLT). Già l'articolo 9 del decreto fiscale (dl 87/2018) aveva aumentato il PREU fissando le aliquote nella seguente modalità:

- al 19,25 per cento (AWP) e al 6,25 per cento (VLT) dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;
- al 19,6 per cento (AWP) e al 6,65 per cento (VLT) a decorrere dal 1° maggio 2019;
- al 19,68 per cento (AWP) e al 6,68 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2020,
- al 19,75 per cento (AWP) e al 6,75 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2021
- al 19,6 per cento (AWP) e al 6,6 per cento (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Ora queste stesse aliquote sono ulteriormente ritoccate all'insù dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

8.6 Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni – 1066

Sale la misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni in misura differenziata nel tempo. **L'acconto passa infatti dal 59 all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e infine fissato al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.** L'acconto deve essere versato entro il 16 novembre di ogni anno.

8.7 Interpretazione autentica in tema di imposta di registro – Comma 1084

Avrà valore retroattivo la norma della legge di bilancio 2018 (comma 87) che ha modificato l'articolo 20 del Testo Unico dell'imposta di registro limitando l'attività riqualificatoria dell'amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione. Secondo il testo in vigore l'attività essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli

extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Con il comma 1084 viene dato valore di interpretazione autentica a questa disposizione con la conseguenza che sarà applicabile anche agli atti stipulati prima del 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore delle modifiche al Testo Unico dell'imposta di registro.

9.

Occupazione e sostegno alle imprese

Conferma dei bonus per il sostegno all'occupazione introduzione di misure ad hoc per evitare la fuga di cervelli. Incentivati tutti i settori produttivi.

9.1 Tassazione agevolata su utili reinvestiti e incremento dell'occupazione – Commi 28-34

Arriva l'IRES ridotta di 9 punti per una parte del reddito per le imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti. La stessa riduzione di aliquota al 15 si applica, con gli stessi limiti, alle imprese soggette a IRPEF.

In dettaglio a partire dai redditi del 2019, con il comma 28 si prevede l'applicazione di una aliquota IRES agevolata al 15 per cento per la parte di reddito corrispondente agli utili delle società commerciali registrati nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione (come precisato alla Camera, in luogo del "periodo d'imposta precedente"), accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, entro l'importo massimo pari alla somma tra:

- a) investimenti in beni strumentali materiali nuovi (art. 102 del TUIR);
- b) costo del personale dipendente.

Il comma 29 chiarisce come vanno intese le due voci. In particolare:

- a) si considerano "riserve di utili non disponibili" quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti (ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile), in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- b) per "investimento" si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento di opere, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali (a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018) anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel

territorio dello Stato. **Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.** L'ammontare degli investimenti rilevanti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili;

c) in riferimento al costo del personale dipendente occorre che:

il personale sia destinato, per la maggior parte del periodo d'imposta, a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato; si verifichi un incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti, rispetto al numero degli assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale (salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi) ed oneri diversi di gestione.

L'incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. **Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.** Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Infine i soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

9.2 Le modalità di calcolo

Il **comma 30** specifica le ulteriori modalità di calcolo delle somme agevolabili. In dettaglio per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto

dichiarato è computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computato in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;

c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computato in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.

Il **comma 31** detta le regole per applicare l'agevolazione alle società che partecipano al consolidato nazionale o mondiale (opzione per la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un'unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti, articoli da 117 a 142 del TUIR). Per queste l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Queste stesse norme si applicano anche per l'importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale.

Con il successivo **comma 32** sono precisate le disposizioni applicabili in caso di opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR). In questo caso l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo determinato ai sensi delle norme in esame.

9.3 Le regole per i soggetti IRPEF

Il comma 33 specifica che lo stesso taglio dell'imposta di 9 punti si applica, con le stesse regole anche per i soggetti IRPEF (persone fisiche, imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria) e alle imprese in regime di contabilità semplificata. Per queste ultime, però, l'agevolazione è riconosciuta a patto che siano integrate le scritture contabili previste per tali soggetti dall'articolo 2217 del codice civile in base al quale occorre redigere un con apposito prospetto, da cui devono risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

Infine il comma 34 consente il cumulo dell'aliquota agevolata con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito (tra cui i cd. ex minimi di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame).

9.4 Proroga dell'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno - Comma 247

Confermati anche per il 2019 gli sgravi contributivi fino al 100 per cento per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione è riconosciuta per i giovani fino ai 35 anni di età e per i disoccupati da almeno sei mesi, anche se si età superiore. Con la proroga dell'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno si prevede anche che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato. **Lo sgravio contributivo pieno è riconosciuto nell'importo massimo di 8.060 euro su base annua, ed è cumulabile con altre con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.**

9.5 Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto – Commi 291-295

Rimborso del 50 per cento delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per i conducenti con meno di 35 anni d'età assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto. Il rimborso spetta per gli anni 2019 e 2020, ed è erogato direttamente dalle società. A queste ultime spetta una detrazione, ai fini IRES, pari ad una quota dei rimborsi erogati per un importo complessivo massimo di 1.500 euro per ciascun periodo d'imposta. Il rimborso è erogato entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese, il rimborso è erogato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di età e di qualifica previsti.

9.6 Bonus occupazionale per giovani eccellenze - Commi 706-717

Stop ai versamenti contributivi per 12 mesi per i datori di lavoro privati che assumono giovani titolari di laurea magistrale con lode o di dottorato di ricerca, creando nuovi posti di lavoro. Interessati alla misura tutti i datori di lavoro (escluso il caso del lavoro domestico) con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che siano in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università

(statali e non statali) legalmente riconosciute (ivi comprese quelle telematiche); oppure che siano in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute. Lo sgravio non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale.

L'incentivo consiste (comma 390) nell'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni rapporto di lavoro**. Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale (commi 397 e 400).

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche (commi 392 e 393): le assunzioni con contratti a tempo parziale con proporzionale riduzione dell'importo dello sgravio;

i casi di trasformazione, nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione).

In caso di cambio di lavoro da parte di un dipendente per il quale siano stati previsti gli sgravi, il beneficio passa ai nuovi datori di lavoro per il periodo residuo (comma 396).

Non è ammessa l'agevolazione, invece se:

- il numero complessivo dei dipendenti risulta inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l'applicazione dell'incentivo;
- i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell'incentivo;
- vengono definitivamente accertate violazioni di legge in materia di normativa sul lavoro.

9.7 Potenziata la misura “Resto al Sud” – Comma 601

Si amplia fino a 45 anni il limite di età per poter usufruire dei finanziamenti della misura “Resto al Sud”. Inoltre ai finanziamenti potranno ora accedere anche i professionisti che hanno appena iniziato l'attività. Con le modifiche introdotte viene modificato il dl 91/2017 che ha introdotto un intervento per favorire l'avvio di nuove imprese da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, non titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità, siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), o che vi si trasferiscano entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria o 120 se residenti all'estero, e che mantengano la residenza nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. **Il sostegno previsto consiste in un finanziamento, fino ad un massimo di 50.000 euro, per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni.** Nel testo originario della norma il finanziamento era escluso per le attività libero professionali. Con le novità introdotte, invece, si amplia la possibilità di intervento anche nei confronti dei professionisti ai quali è richiesto esclusivamente non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta. Al di là di questo caso, il finanziamento può essere richiesto solo dai soggetti che intendano avviare un'attività nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, anche cooperativa. **Dai finanziamenti sono escluse le attività commerciali, a meno che non si tratti di vendita di beni prodotti dall'impresa. Inoltre sia le imprese che i professionisti dovranno avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni interessate.**

9.8 Voucher Manager per le PMI - Commi 228-230-231

Arriva un contributo a fondo perduto per le PMI per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0. Il contributo nella forma di voucher è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020:

- alle micro e piccole imprese in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ogni anno entro il limite massimo di 40 mila euro;
- alle medie imprese in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ogni anno entro il limite massimo di 25 mila euro;

- In caso di adesione a un contratto di rete il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro.

La concessione dei voucher è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.

9.9 Rifinanziamento della "Nuova Sabatini" - Comma 200

Rifinanziato il fondo a disposizione della "Nuova Sabatini", misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0". **A disposizione 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni di euro per il 2024. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30 per cento delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30 per cento) per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0"** (macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).

9.10 Portali per la raccolta di capitali on-line per le PMI - Commi 236-238-240

Per le PMI arriva anche l'ampliamento della possibilità di utilizzare i portali on line per la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni e altri strumenti di debito. **La definizione di portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali contenuta nel TUF (articolo 1, comma 5- novies del D.lgs. n. 58 del 1998), viene infatti estesa anche alle piattaforme on line che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, in aggiunta alla raccolta di capitali di rischio.** Per questo viene modificata la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali (articolo 100-ter del TUF)

prevedendo che la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob, e debba avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.

9.11 Aumenta il tetto dei contanti per gli acquisti turistici - 245

I turisti non residenti potranno utilizzare i contanti fino a 15.000 euro per acquisti per beni e servizi legati al turismo e bancari. Il comma 245 sposta infatti da 10.000 a 15.000 euro le disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti per specifiche categorie di acquisti di beni e servizi effettuati da parte di stranieri, e viene estesa la possibilità di effettuare tali operazioni anche ai cittadini dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Le specifiche categorie di esercizi commerciali e prestazioni ai quali si applica il limite dei 15.000 euro per l'utilizzo del contante sono identificate con riferimento agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/ 1972. Si tratta, in particolare di: commercio, prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande; trasporto; servizi bancari, finanziarie assicurativi; servizi di agenzie di viaggi; telecomunicazioni e servizi elettronici.

10.

Pensioni

Rimodulazione delle indicizzazioni per le pensioni e taglio, per cinque anni, per quelle superiori ai 100.000 euro lordi l'anno. Flat tax per i pensionati esteri che decidono di trasferirsi al Sud.

10.1 Taglio indicizzazione per le pensioni elevate - Commi 260-269

In particolare viene riconosciuta la perequazione sulla base delle seguenti aliquote:

- 100 per cento (come in passato) per pensioni di importo pari o inferiore a 3 volte il INPS;
- 97 per cento (in precedenza 95 per cento) per pensioni di importo superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il minimo;
- 77 per cento (in precedenza 75 per cento) per pensioni di importo superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il minimo;
- 52 per cento (in precedenza 50 per cento) per pensioni di importo superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il minimo;
- 47 per cento (in precedenza 45 per cento) per pensioni di importo superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il minimo;
- 45 per cento per pensioni di importo superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte minimo;
- 40 per cento per pensioni di importo superiore all'ultimo limite.

Per ogni fascia considerata è previsto un identico meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate: tale meccanismo è finalizzato a far sì che, in ogni

caso, le pensioni superiori a tale limite, a seguito di applicazione delle suddette percentuali di indicizzazione, non risultino inferiori al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica prevista dalla

singola disposizione.

10.2 Contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro – Commi 216-263

Quanto al **contributo di solidarietà**, questo colpirà esclusivamente le quote di pensione al di sopra della soglia di **100.000 euro lordi annui**, rivalutata in base alle indicizzazioni appena viste, con aliquote di riduzione crescenti per fasce di importo. **La riduzione al comma non si applicherà comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.**

Il taglio sarà in vigore per cinque anni, ossia dal 2019 al 2023, così articolato:

- 15 per cento per la quota di importo da 100.001 euro a 130.000 euro;
- 25 per cento per la quota da 130.001 euro a 200.000 euro;
- 30 per cento per la quota da 200.001 euro a 350.000 euro;
- 35 per cento per la quota da 350.001 euro a 500.000 euro;
- 40 per cento per la quota eccedente i 500.000 euro.

Per espressa previsione di legge l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

Inoltre **sono esclusi dal taglio i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e alle vittime del dovere o di azioni terroristiche.**

10.3 Imposta sostitutiva per i titolari di pensioni estere che si trasferiscono al Sud – Commi 273-274

Flat tax al 7 per cento per cinque anni per i pensionati residenti all'estero da almeno cinque anni, che percepiscono una pensione estera e decidono di trasferire la residenza nei paesi del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti. L'imposta sarà applicata su tutti i redditi di qualunque categoria percepiti da fonte estera o prodotti all'estero. La condizione è il trasferimento della residenza anagrafica in uno dei comuni con meno di 20.000 abitanti situati in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. La flat tax al 7 per cento è ammessa solo per le persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Oltre alla flat tax gli interessati sono esenti da IVIE e IVAFE per gli immobili e le attività finanziarie all'estero e non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (art. 4 dl 167/1990).